

Al

Prot. n. 5257 del 25 agosto 2020

Risposta a nota prot.n. 16160 del 25 agosto 2020

Oggetto: art.31, comma 2, del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali

Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di approfondimento.

Come noto, la disciplina prevista dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018, rispetto alla previgente norma contrattuale, ha introdotto la possibilità di fruire del periodo di congedo matrimoniale entro un arco temporale piuttosto lungo (45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio).

Questa precisazione ha risolto molte problematiche interpretative sottoposte da parte delle amministrazioni del Comparto alla scrivente Agenzia per quei particolari casi in cui, per le diverse esigenze manifestate dai lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo o comunque in coincidenza con la data di celebrazione del matrimonio.

In particolare, per la questione posta, si ritiene utile richiamare i contenuti dell'orientamento RAL 921 (pubblicato sul sito istituzionale [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it) - comparto Regioni ed Autonomie Locali - Permessi – Permessi retribuiti), secondo il quale, sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali:

- a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986);
- b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991);
- c) il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (TAR LAZIO sez. I 21.3.1991 n.382, TAR LAZIO sez. I 15.1.1991 n.11).

Spetta sempre al dipendente, comunque, decidere se fruire del permesso di 15 giorni in occasione del matrimonio civile o di quello religioso con la conseguenza che il termine dei

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

45 giorni per la fruizione del congedo dovrà essere conteggiato dal giorno del matrimonio prescelto (civile o religioso). Di tale scelta, il dipendente darà comunicazione all'ente.

Nel caso specifico, pertanto, non si ritiene via siano ostacoli a riconoscere al dipendente la tutela del congedo matrimoniale, ovviamente nel caso in cui sia rispettato, dalla data di celebrazione del matrimonio civile, il limite temporale previsto dal richiamato art. 31, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco

